



**Comune di Fiorenzuola d'Arda**  
Provincia di Piacenza

# Classificazione acustica del territorio

## Rapporto ambientale preliminare alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica

Approvazione ai sensi della L.R. 15/2001



Sindaco - Romeo Gandolfi

Assessore all'Urbanistica - Franco Brauner  
Redazione a cura dell' Ufficio di Piano  
del Comune di Fiorenzuola d'Arda  
Responsabile del Procedimento  
arch. Elena Trento

Collaboratori  
dott. urb. Alex Massari

Adozione con D.C.C. n. 77 del 18/12/2019

Approvazione con D.C.C. n. del

## **PREMESSA METODOLOGICA**

Il presente Rapporto ambientale preliminare è redatto ai fini della Verifica di Assoggettabilità della Classificazione acustica del territorio comunale alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica).

La realizzazione della classificazione acustica del territorio del Comune di Fiorenzuola d'Arda è stata eseguita suddividendo in zone corrispondenti alle classi acustiche previste dai D.P.C.M. 01/03/1991, Legge 447/1995, D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e nel rispetto delle raccomandazioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 2053 del 9 ottobre 2001 recante "Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio" (art. 2, comma 3 della L.R. 15/2001).

L'obiettivo del presente documento è di valutare se la classificazione acustica del territorio comunale determini impatti significativi sull'ambiente tali da rendere necessaria l'attivazione della procedura di VAS.

Il D.Lgs 4/2008 (che ha modificato e integrato il D.Lgs 152/2006) elenca all'art. 6 i piani da sottoporre alla VAS (oggetto della disciplina) e all'art. 12 norma la verifica di assoggettabilità dei piani alla VAS, individuando nell'autorità competente il soggetto che esprime il provvedimento di verifica. Scopo della "Verifica di assoggettabilità" è la decisione di assoggettare il piano (o programma) alla VAS.

Nel caso in esame l'Autorità Procedente è il Comune di Fiorenzuola d'Arda mentre l'Autorità Competente, che si esprime sul provvedimento di verifica, è la Provincia di Piacenza. Pertanto, il presente Rapporto ambientale preliminare ha lo scopo di fornire all'Autorità che deve esprimere il provvedimento di verifica, le informazioni necessarie per valutare se la variante in oggetto necessita di Valutazione Ambientale Strategica.

Tali informazioni riguardano le caratteristiche della Classificazione acustica, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente nonché le caratteristiche degli effetti attesi.

## **DESCRIZIONE DEL PIANO E DEGLI IMPATTI**

Secondo quanto previsto dalla L.R. 15/2001 la classificazione acustica è stata prodotta in riferimento al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) in fase di redazione, così da ottenere un quadro normativo coerente.

Per i rapporti tra PSC e Classificazione acustica occorre fare riferimento alla L.R. 15/2001 e alla D.G.R. 2053/2001. Gli strumenti urbanistici comunali, da redigersi ai sensi della L.R. 20/2000, nell'ambito delle loro procedure di formazione ed approvazione, verificano la coerenza delle nuove previsioni con la Classificazione acustica del territorio attraverso la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) del PSC prevista dall'art. 5 della L.R. 20/2000. Pertanto tali aspetti sono valutati nella VAS/ValSAT del PSC. Nel caso del PSC la valutazione è preventiva e strategica ed è riferita alle scelte generali di assetto e consistenza urbanistica e funzionale di ciascun ambito territoriale (ValSAT).

L'art. 4 della L.R. 15/2001 nel definire i rapporti della classificazione acustica con i nuovi strumenti urbanistici stabilisce che i Comuni verificano la coerenza delle previsioni della pianificazione urbanistica con la Classificazione acustica del territorio nell'ambito della ValSAT.

La procedura di ValSAT si applica al Piano Strutturale Comunale, quale valutazione preventiva degli obiettivi generali e delle scelte sostanziali e strategiche.

Da ciò consegue che per la Classificazione acustica delle trasformazioni urbanistiche potenziali definite dalla pianificazione comunale si considerano i contenuti e la disciplina del PSC e la verifica di coerenza si attua attraverso la ValSAT.

La finalità della Classificazione acustica del territorio è quella di perseguire un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e di tutti gli spazi in genere, in relazione alla loro destinazione d'uso; in particolare stabilisce per l'intero territorio comunale i limiti da rispettare al fine di

garantire un adeguato livello di benessere acustico, e contribuisce ad una corretta pianificazione delle aree di nuova edificazione, evitando così l'insorgenza di nuove criticità acustiche.

Pertanto la Classificazione acustica provvede alla individuazione di zone omogenee e alla relativa assegnazione della classe acustica. Per ogni classe acustica sono previsti, dalla normativa, determinati valori limite da rispettare in termini di emissione sonora e di immissione sonora (assoluti e differenziali) e dei valori di attenzione e di qualità, distinti per i periodi di riferimento diurno (6:00÷22:00) e notturno (22:00÷6:00).

Nonostante la normativa preveda sei classi in relazione alla loro destinazione d'uso, nel territorio comunale sono state assegnate le prime cinque classi, ovvero:

- classe I – aree particolarmente protette: aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione, quindi i parchi e giardini pubblici, le aree scolastiche, ospedaliere e case di riposo;
- classe II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali;
- classe III - aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali ed uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;
- classe IV - aree di intensa attività umana: aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie;
- classe V - aree prevalentemente industriali: parti del territorio destinate dai piani ad “ambiti specializzati per le attività produttive” di cui agli articoli A-13 ed A-14 della L.R. 20/2000; tali ambiti sono caratterizzati dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive e possono contenere una limitata compresenza di insediamenti e spazi collettivi residenziali.
- classe VI - Aree esclusivamente industriali: aree con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale artigianale.

La metodologia applicata per l'assegnazione delle classi fa riferimento a quanto riportato nella D.G.R. 2053/2001, e si basa sull'individuazione di Unità Territoriali Omogenee (denominate UTO) sulle quali si effettuano le diverse valutazioni, a cui vengono conseguentemente attribuite le classi acustiche di appartenenza. La metodologia seguita utilizza una analisi territoriale basata sulla conoscenza dell'unità territoriale elementare (per uso e/o sezione di censimento) e sviluppata su base cartografica, sui dati di PSC, RUE, anagrafe, banche dati comunali e su conoscenza diretta del territorio. Questa fase conoscitiva preliminare del territorio ha consentito la successiva aggregazione di porzioni di territorio omogenee ovvero l'Unità Territoriale Omogenea. Tale approccio è risultato fondamentale per superare fenomeni di eccessiva frammentazione del territorio e per utilizzare una ripartizione territoriale significativa rispetto a quella dei dati disponibili. La norma di riferimento prevede l'attribuzione diretta alle UTO delle classi I, V e VI e della IV per alcuni casi particolari, nonché un metodo di calcolo per l'attribuzione delle classi II, III e IV.

La classificazione acustica delle infrastrutture di trasporto si è basata sulla classificazione stradale del PSC. La classificazione delle aree prospicienti le strade è stata quindi incrociata con la

classificazione delle UTO secondo i criteri metodologici dettati dalla Delibera Regionale, ottenendo la classificazione acustica del territorio comunale sia per lo stato di fatto che per lo stato di progetto. Sono inoltre state individuate le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture (ai sensi del D.P.R. 142/2004), consentendo la sovrapposizione al precedente livello e l'efficace applicazione delle specifiche norme di riferimento.

Oltre alla cartografia (Tavola 1 - Classificazione acustica del territorio comunale - scala 1:10.000), costituiscono parte integrante della Classificazione acustica i seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa;
- Norme tecniche di attuazione;
- Regolamento per la disciplina delle attività rumorose temporanee;

Come già evidenziato la finalità della Classificazione acustica del territorio è quella di migliorare la qualità acustica delle aree, in accordo con la loro tipologia e destinazione d'uso e pertanto si configura come uno strumento che definisce un quadro di riferimento per l'approvazione e l'autorizzazione di piani o progetti. Pertanto, pur interessando anche zone sensibili dal punto di vista ambientale, la Classificazione acustica non configura potenziali rischi di peggioramento delle condizioni ambientali di tali zone sensibili. In particolare si sottolinea come la normativa della Classificazione acustica (ripresa peraltro nel PSC e nel RUE) abbia declinato quanto previsto all'art. 69, comma 1-bis delle Norme del PTCP e risulta in coerenza anche con il relativo obiettivo generale preso a riferimento nella definizione delle scelte del PSC, ovvero quello di garantire idonei livelli di clima acustico per il territorio senza determinare impatti negativi per le altre componenti ambientali. Nello specifico, il predetto art. 69, comma 1-bis del PTCP stabilisce che "per perseguire obiettivi di qualità in materia di clima acustico deve essere assicurata la coerenza fra le previsioni degli strumenti urbanistici e la classificazione acustica del territorio. In particolare, con riferimento alle relazioni fra gli insediamenti e le infrastrutture per la mobilità, deve essere perseguita la coerenza fra le destinazioni d'uso previste in ciascun insediamento, la classificazione acustica attribuita, le funzioni assegnate e il livello d'uso di ciascuna infrastruttura che interferisca con l'insediamento stesso".

## **CONCLUSIONI**

Sulla base degli elementi emersi, si rileva che lo strumento in esame non comporta effetti negativi sull'ambiente ed è coerente con il PTCP ed il PSC, pertanto non si ritiene necessario l'assoggettamento alla procedura di VAS.